



**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**

Direzione Marittima della Liguria

Ufficio Direzione Marittima

Prot. N. 49933 / All. 1

16100 GENOVA, 31 DIC. 2014
Riferirsi a CV(CP) GIUSTI ☎: 010 277 7360

CAPITANERIA DI PORTO
Reparto Tecnico Amministrativo

- SAVONA -

CORPORAZIONE PILOTI

- SAVONA -

e, per conoscenza,

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
D.G. per la vigilanza sulle autorità portuali,
le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo
e per vie d'acqua interne - DIV 3 (ex D.G. per i Porti)
Viale dell'Arte 16
00144

Argomento: Decreto di aggiornamento delle tariffe per il servizio di pilotaggio nel porto di Savona - Vado Ligure, per il biennio 2015-2016.-

(Spazio riservato a
protocolli, visti e
decretazioni)

Riferimento dp. prot. n. M.INF./PORTI/12790, del 22.12.2014.

In ottemperanza al dispaccio sopradistinto, si trasmette, in allegato il Decreto tariffario n.416, in data 31 dicembre 2014 che, con decorrenza dal 1 gennaio 2015, abroga e sostituisce il precedente di pari argomento.-

p. Il Capo Ufficio D.M.
CV(CP) Franco PESCATORI t.a.

C.V. (CP) Antonio GIUSTI
Antonio Giusti



Direzione Marittima della Liguria

Decreto n. 416

Il Direttore Marittimo della Liguria

- Visto** Visto il dispaccio prot. n. M.INF:/PORTI/ 12790, in data 22 dicembre 2014, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale - Direzione Generale sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - DIV 3 (ex Direzione Generale per i porti), avente per oggetto le tariffe per il servizio di pilotaggio nei porti nazionali per il biennio 2015 - 2016, in vigore dal 1° gennaio 2015;
- Visto** l'art. 91 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 121 bis, 130, 132, 133 e 134 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
- Visto** il proprio Decreto n.354, del 24 dicembre 2012 relativo alle tariffe di pilotaggio per il "porto di Savona - rada di Vado Ligure" per gli anni 2013 e 2014;

decreta

Articolo 1

Sono rese esecutive le seguenti tariffe determinate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il servizio di pilotaggio nel porto di **Savona**:

A) Tariffe Porto di Savona

1. Servizio reso a bordo:

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base 2015-2016	€
0 - 500		108,65
501 - 1.000		140,86
1.001 - 2.000		179,83
2.001 - 3.500		227,78
3.501 - 5.000		285,48
5.001 - 7.000		374,65
7.001 - 10.000		449,57
10.001 - 15.000		592,70
15.001 - 20.000		716,32
20.001 - 25.000		822,73
25.001 - 30.000		884,17

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT 108,65

1.2 Per le navi petroliere senza zavorra segregata (No S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base 2015-2016	€
0 - 500		130,91
501 - 1.000		169,71
1.001 - 2.000		216,66
2.001 - 3.500		274,43
3.501 - 5.000		343,95
5.001 - 7.000		451,38
7.001 - 10.000		541,64
10.001 - 15.000		714,08
15.001 - 20.000		863,03
20.001 - 25.000		991,22
25.001 - 30.000		1.065,25

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT 130,91

1.3 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, carichi e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

<u>Scaglioni in G.T. delle navi pilotate</u>	Tariffa base 2015-2016	€
0 - 500		81,42
501 - 1.000		105,55
1.001 - 2.000		134,76
2.001 - 3.500		170,69
3.501 - 5.000		213,93
5.001 - 7.000		280,74
7.001 - 10.000		336,89
10.001 - 15.000		444,14
15.001 - 20.000		536,78
20.001 - 25.000		616,51
25.001 - 30.000		662,55

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT 81,42

2. Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base 2015-2016	€
0 - 500		30,71
501 - 1.000		41,22
1.001 - 2.000		56,95

B) Tariffe rada di Vado Ligure

1. Servizio reso a bordo:

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base 2015-2016	€
0 - 500		177,56
501 - 1.000		201,97
1.001 - 2.000		224,90
2.001 - 3.500		307,02
3.501 - 5.000		410,59
5.001 - 7.000		543,77
7.001 - 10.000		707,26
10.001 - 15.000		975,82
15.001 - 20.000		1.068,29
20.001 - 25.000		1.152,64
25.001 - 30.000		1.245,12
30.001 - 40.000		1.335,36
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT		139,08

1.2 Per le navi petroliere senza zavorra segregata (No S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base 2015-2016	€
0 - 500		213,92
501 - 1.000		243,33
1.001 - 2.000		270,96
2.001 - 3.500		369,90
3.501 - 5.000		494,68
5.001 - 7.000		655,14
7.001 - 10.000		852,11
10.001 - 15.000		1.175,67
15.001 - 20.000		1.287,08
20.001 - 25.000		1.388,70
25.001 - 30.000		1.500,12
30.001 - 40.000		1.608,85
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT		167,56

1.3 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base 2015-2016	€
0 - 500		133,05
501 - 1.000		151,34
1.001 - 2.000		168,53
2.001 - 3.500		230,07
3.501 - 5.000		307,68

5.001 - 7.000	407,47
7.001 - 10.000	529,99
10.001 - 15.000	731,23
15.001 - 20.000	800,52
20.001 - 25.000	863,73
25.001 - 30.000	933,03
30.001 - 40.000	1.000,65

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000GT

104,22

1.4 Per l'assistenza del pilota alla messa in opera ed alla rimozione del "preventer-wires" al campo boe SARPOM, è dovuto il 50% della tariffa base senza alcuna maggiorazione.

2. Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base 2015-2016	€
0 - 500		64,36
501 - 1.000		73,99
1.001 - 2.000		78,41

2.2 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4 del Decreto Ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base 2015-2016	€
2.001 - 3.500		62,14
3.501 - 5.000		82,12
5.001 - 7.000		108,01
7.001 - 10.000		141,30
10.001 - 15.000		194,57
15.001 - 20.000		212,32
20.001 - 25.000		230,09
25.001 - 30.000		247,83

3. Servizio reso a bordo:

4.

3.1 Per le navi traghetto passeggeri "TR (ro-ro) - TP":

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base 2015-2016	€
0 - 500		62,14
501 - 1.000		71,02
1.001 - 2.000		78,41
2.001 - 3.500		107,28
3.501 - 5.000		144,27
5.001 - 7.000		190,88
7.001 - 10.000		247,10
10.001 - 15.000		341,79

15.001	-	20.000	373,61
20.001	-	25.000	403,95
25.001	-	30.000	435,75
30.001	-	40.000	467,56

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT

48,83

NOTE:

- 1 - I valori di stazza in G.T. fanno riferimento a quelli di "stazza lorda internazionale" come risultano dal relativo certificato rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969.
2. - Per le navi non dotate di detto certificato il valore della stazza lorda (G.T.) deve essere determinato come segue:
 - 2.1 - applicando la formula "R.I.Na" - $G.T. = K \cdot 1 \cdot V$, dove $V = 2,832 \cdot VLT$ (valore da rilevare dal Libro Registro R.I.Na - Col. 2) e $K \cdot 1 = 0,2 + 0,02 \cdot \text{Log}_{10} V$;
 - 2.2 - qualora non fosse possibile l'applicazione della formula "R.I.Na" a causa dell'irreperibilità dei dati in essa ricompresi, dovrà farsi riferimento alla formula "IMO" :

$$GT = VE \times a$$

dove $VE = L \times B \times H$

L = lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero

B = larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave

H = altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave

a = F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella :

VE	a
fino a 400	0,58
1000	0,43
5000	0,35
10000	0,34
25000	0,33
50000	0,32
100000	0,31
150000	0,30
200000	0,29
250000 e oltre	0,28

Articolo 2

Le tariffe di cui all'art. 1 si applicano per le prestazioni di pilotaggio in entrata, in uscita e per quelle relative ai movimenti all'interno del porto.

Articolo 3

Alle navi traghetto si applicano le tariffe di cui al precedente articolo 1 facendo riferimento al valore della stazza lorda (G.T.) (risultante dal certificato internazionale di stazza o calcolata con una delle formule suddette) corretto con l'applicazione dei sottoindicati coefficienti:

- | | |
|--|------|
| a) - Traghetti passeggeri
(Passeggeri Ro-Ro Cargo Ferris) | 0,75 |
| b) - Traghetti merci
(Ro - Ro Cargo General Cargo
Ro - Ro Cargo Container Ships;
Ro - Ro Cargo Ferris;
Ro - Ro Cargo Vehicles Carriers) | 0,75 |

Articolo 4

Alle navi da guerra ed alle navi ospedale nazionale ed estere che richiedono il pilotaggio, si applicano le tariffe previste per le navi mercantili di cui all'articolo 1 calcolate sulla base della stazza lorda (G.T.), come da nota in calce al medesimo articolo.

Articolo 5

Alle tariffe base di cui al precedente art. 1 (comprese le tariffe per il servizio VHF), vanno addizionate le sotto notate maggiorazioni:

A - per fuori orario

- 1) il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite tra le ore 20.00 e le ore 06.00;
- 2) il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite di domenica;
- 3) il 150% della tariffa base per le prestazioni eseguite nei seguenti giorni festivi: 1° gennaio, 6 gennaio, il giorno di lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, Santo patrono. Tale4 maggiorazione non è cumulabile con quella al punto 2);
- 3) il 100% della tariffa base per le prestazioni eseguite nella prima domenica di novembre (data in cui ha luogo la celebrazione della festa dell'unità nazionale) eventualmente cumulabile con quella di cui al punto 3) nel caso in cui il 1° novembre (festa Ognissanti) cada di domenica.

B - per carichi pericolosi

- 1) - il 16% della tariffa base per le prestazioni rese a navi che abbiano a bordo merci infiammabili appartenenti alle classi 2, 3, 4.1, 4.3 del codice IMDG o ad esse

assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore ai 65 °C. Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25% della portata lorda della nave (DWT).

2) - il 20% della tariffa base quando le prestazioni sono rese:

- a) - a navi che abbiano a bordo, per un quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1^a classe del codice IMDG o ad esse assimilabili;
- b) - a navi vuote e non munite del certificato generale di "gas-free" valido al momento del pilotaggio, che siano state adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel codice IMDG.

C - per prestazioni effettuate con un secondo pilota

il 50% della tariffa base per le prestazioni effettuate con un secondo pilota a bordo.

Articolo 6

I compensi spettanti nei casi previsti dagli articoli 130,132 e 133 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) sono disciplinate come segue:

1) - quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del Porto di recarsi fuori dei limiti territoriali previsti dal "Regolamento locale per il servizio di pilotaggio nel porto di Savona" qualora la nave stessa ne faccia richiesta il compenso è il seguente:

a) - se la prestazione viene effettuata entro le tre miglia fuori del limite suddetto:

Tariffa base €

- per le navi da 0 a 2000 G.T.	41,40
- per le navi da 2001 G.T. in poi	44,03

b) - se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle tre miglia dal limite suddetto:

Tariffa base €

- per le navi da 0 a 2000 G.T.	53,47
- per le navi da 2001 G.T. in poi	55,47

2) - quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazione a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del Porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

Tariffa base €

- per le navi da 0 a 2000 G.T.	86,63
- per le navi da 2001 G.T. in poi	101,52

- 3) - quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili per un periodo di tempo superiore alle due ore a Savona e alle cinque ore a Vado Ligure, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora e frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio. Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli ufficiali;
- 4) - quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

Tariffa base €

- per le navi da 0 a 2000 G.T.	39,24
- per le navi da 2001 G.T. in poi	41,96

al pilota è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede;

- 5) - qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa la partenza od il movimento della nave la misura del compenso spettante è uguale ai seguenti importi: 50% della tariffa base a Savona - 100% della tariffa base a Vado Ligure. La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di mezz'ora senza che sia iniziata la manovra. Qualora si sia rimasti a bordo oltre la mezz'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra;
- 6) - quando il pilota venga inviato dagli interessati ad andare incontro ad una nave e questa arrivi con ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base. Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio;
- 7) - qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base. L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra. Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

Articolo 7

Per l'assistenza alle prove in mare od alle compensazioni di bussole, radiogoniometri, etc., esplicitamente richiesta dal Comandante della nave, è dovuto al pilota, oltre alla tariffa base di pilotaggio, un compenso di:

Tariffa base €

- per le navi da 0 a 2000 G.T.	86,63
- per le navi da 2001 G.T. in poi	101,52

Articolo 8

I compensi di cui agli artt. 6 e 7 hanno carattere forfettario e non sono pertanto soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall'art.5.

Articolo 9

Alle navi appartenenti a, o noleggiate da, un soggetto che ne assume l'esercizio individualmente o in forma associata, che garantisca per l'intero arco solare dell'anno e con almeno un mese di anticipo rispetto all'inizio dell'anno solare rilevante una programmazione di traffici regolari di linea, con itinerario ed orario prestabilito, oltreché cadenza periodica in ogni trimestre di calendario, che con frequenza giornaliera compiono almeno 90 approdi, si applica alle navi interessate dalla predetta programmazione una tariffa pari al 30% della tariffa base di cui all'art. 1 punto 1.).

Le eventuali maggiorazioni, espresse in percentuale, dovranno essere calcolate sulla tariffa base ridotta.

Le compagnie di navigazione marittima aventi titolo all'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo della prima nave e di ogni successiva nave avente diritto alle stesse condizioni, e comunque entro e non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, dovranno chiedere per iscritto alla Corporazione piloti, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario che agirà in loro nome e per conto, l'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo, nonché del titolo e/o legame di appartenenza o gestione tra la compagnia marittima richiedente e la nave.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo per l'applicazione delle tariffe ad esse relative comporterà l'applicazione della tariffa intera di cui all'articolo 1. Analogamente, il Corpo Piloti non sarà tenuto all'applicazione dei livelli tariffari di cui al presente articolo, qualora le richieste ad essi relative non siano pervenute nei termini e con le modalità come sopra determinate.

Per approdo si intende un insieme compiuto di prestazioni comprendenti un arrivo ed una partenza (con rilascio di spedizioni). Pertanto gli eventuali movimenti effettuati tra l'arrivo e la partenza sono da considerarsi facenti parte dello stesso approdo.

Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite VHF. il "trimestre di calendario" si determina iniziando a contare da gennaio .

Articolo 10

Il presente decreto, che sostituisce ed abroga il precedente decreto n.354, in premessa citato, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015.

Genova, 31 dicembre 2014



p. Il Direttore Marittimo
A.I. (CP) Vincenzo MELONE t.a.

Il Comandante in II
C.V.(CP) Luigi PASCALE